

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 4 aprile 2024, n. 139

[ID VIP 9382] - Parco agrivoltaico "FV-Pinicelle", della potenza di 29,328 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Brindisi (BR). Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Proponente: Energie Green Puglia S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti

- energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
 - il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
 - il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
 - la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
 - la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
 - il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
 - il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
 - il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
 - il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
 - il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
 - il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
 - la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con

provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 65655 del 24.04.2023, acquisita al prot. n. 7009 del 28.04.2023 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali ha, tra l'altro, comunicato la procedibilità dell'istanza in oggetto epigrafata e la pubblicazione sul portale ambientale della documentazione e dell'Avviso al pubblico, ai sensi degli artt. 23 e 24, co.1, D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Il M.A.S.E., sulla base di quanto dichiarato dalla società "Energie Green Puglia S.r.l.", ha comunicato che il progetto di che trattasi rientra tra quelli di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I-bis del medesimo Decreto;
- con nota prot. n. 7996 del 18.05.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A. ha, tra l'altro, rappresentato alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza.

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale, nota prot. n. 12651 del 14.08.2023, che ha espresso parere favorevole, alle seguenti condizioni:
 - non siano realizzate installazioni fotovoltaiche nelle aree perimetrate AP ed MP in base al PAI vigente o risultanti tali a seguito dello studio idraulico eseguito;
 - nelle stesse aree di cui al punto precedente vengano realizzate recinzioni con rete a maglie larghe ancorate a paletti infissi direttamente nel terreno per non ostacolare il deflusso delle acque;
 - le piantumazioni in aree AP ed MP siano costituite esclusivamente da foraggere o arbustive, essendo precluso l'impiego di colture arboree;
 - le attività di scavo siano condotte in maniera da proteggerlo dalla degradazione dei parametri geotecnici, mediante l'adozione di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, evitando di accumulare materiale in corrispondenza di versanti o linee di impluvio e comunque rispettando la normativa vigente sulla gestione dei materiali di scavo e sulla sicurezza durante la sua esecuzione;
 - gli scavi siano eseguiti nel rispetto delle infrastrutture di servizio esistenti, coordinandosi con i rispettivi enti proprietari, al fine di limitare eventuali disagi dovuti ad interruzioni di servizio per incauta o approssimativa esecuzione;
 - i sistemi di raccolta delle acque superficiali siano opportunamente dimensionati e privilegino - prima che lo smaltimento secondo le norme vigenti - l'uso di riutilizzo della risorsa;
 - la viabilità di campo sia realizzata utilizzando sistemi drenanti, mantenendo i valori di permeabilità e la morfologia naturale del terreno;
 - il superamento delle interferenze tra il cavidotto ed i reticoli idrografici o le aree a varia pericolosità idraulica avvenga utilizzando la tecnica TOC, posizionando le vasche di ingresso e di uscita al di fuori delle aree MP, laddove tecnicamente possibile, ovvero assicurando un equivalente grado di sicurezza e comunque ad una quota di interrimento rispetto all'alveo tale da resistere alle azioni idrodinamiche della corrente.
- Sezione Risorse Idriche, nota prot. n. 10662 del 14.07.2023, che ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto, con le seguenti prescrizioni:
 - nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze

- inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
 - durante le fasi di lavaggio periodiche dei pannelli, siano adottati sistemi che non prevedano l'uso di sostanze detergenti e l'approvvigionamento idrico avvenga con uso sostenibile della risorsa;
 - in fase di cantiere il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.
- A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Brindisi, nota prot. n. 8627 del 30.05.2023, che ha espresso parere negativo.

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 9382, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativo al - Parco agrivoltaico "FV-Pinicelle", della potenza di 29,328 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Brindisi (BR), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Energie Green Puglia S.r.l.", per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D. M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo pretorio online dell'Amministrazione regionale in adempimento dei prescritti obblighi di pubblicità legale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto

ID_VIP 9382

Tipologia di progetto: Agrivoltaico
Potenza: 29,328 MW
Ubicazione: Brindisi.
Proponente: Energie Green Puglia S.r.l.

RILIEVI PRELIMINARI

Il progetto si sviluppa nel **Comune di Brindisi**, foglio 66 particelle **33, 34, 76, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 132, 136, 140, 141, 142, 144, 145, 146 e 147**; foglio 99 particelle **12, 37, 38, 39, 40, 52, 81 e 82**; foglio 41 particelle **337, 347, 348, 349 e 421**; foglio 42 particelle **16, 17, 18, 19, 20, 21, 60, 61, 62, 66, 73, 74, 75 e 76**; foglio 108 particelle **109, 110 e 111**; foglio 109 particella **98**; foglio 133 particelle **24, 27, 28, 178, 179 e 270** su di un'estensione complessiva di circa 60,94 ha.

Si tratta di cinque sotto-impianti collegati tra loro tramite un cavidotto di dorsale lungo circa 9,2 km ed afferenti ad un'unica connessione sulla Rete di Trasmissione Nazionale.

Di seguito si riferisce in merito ad alcune problematiche emerse nell'esame della documentazione di progetto e alle analisi eseguite.

Esatta individuazione dell'area interessata.

Si registra una differenza tra l'area indicata per il sotto impianto 5 (FV-La Gonnella, visibile in fig. 7 e 8) e l'area riferita al medesimo impianto riportata negli elaborati di progetto (fig. 9).

Problemi tecnici nella georeferenziazione.

Nell'estrazione delle planimetrie riportate più avanti non è stato possibile rappresentare graficamente le particelle del foglio 41 e 133, in quanto l'intero foglio non è consultabile, probabilmente per esigenze di riservatezza legate alla presenza di installazioni militari. Ciò premesso, si è posta particolare attenzione a che la circostanza non influisse sulla validità delle considerazioni esposte nel seguito.

IDONEITÀ DELL'AREA

La verifica viene fatta per ciascuna sotto-sezione di impianto, come illustrato nelle figure seguenti.

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto **ricade parzialmente nella casistica di cui all'art. 20, co.8, lett. c ter.2, D.Lgs. n. 199/2021**, in quanto parte dei sub-impianti 2, 4 e 5 sono racchiusi entro 500 metri da un impianto o stabilimento. A parte ciò, come visibile nelle figure che seguono:

- Nelle aree interessate non sono già installati impianti della stessa fonte (**lett. a**)
- Gli impianti non ricadono in un sito oggetto di bonifica (**lett. b**)
- non interessano cave o miniere (**lett. c**)



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

- non sono nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (**lett. c bis**) società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (**lett.c bis.1**)
- non ricadono entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (**lett. c ter.1**), non sono adiacenti alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (**lett. c ter.3**).
- **NON RICADONO** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II o dell'art. 136, D.Lgs. 42/2004 (**lett. c quater**).




Fig. 1 - Sub impianto 1, in celeste l'area d'impianto rispetto ai beni sottoposti a tutela (PPTR)

Verifiche ai sensi del RR 24/2010

Le aree di impianto (intese come aree occupata dai pannelli fotovoltaici, dalle cabine elettriche etc.) sono collocate al di fuori delle cosiddette "aree non idonee".



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.




Fig. 2 - Sub impianto 1 con buffer di 500m, rispetto ai beni sottoposti a tutela (PPTR)




Fig. 3 - Sub impianto 2 con buffer di 500m, rispetto ai beni sottoposti a tutela (PPTR)



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.




Fig. 4 - Sub impianto 2 ricade parzialmente in buffer di 500m da impianto o stabilimento




Fig. 5 - Sub impianti 1 e 3 con buffer di 500m, rispetto ai beni sottoposti a tutela (PPTR)



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.




Fig. 6 - Sub impianto 4 ricade parzialmente in buffer di 500m da impianto o stabilimento




Fig. 7 - Sub impianto 5 con buffer di 500m, rispetto ai beni sottoposti a tutela (PPTR)



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.




Fig. 8 - Sub impianto 5 ricade parzialmente in buffer di 500m da impianto o stabilimento




Fig. 9 - Estratto dallo studio d'impatto ambientale, fig. 3-31



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, si evidenzia l'assenza dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

- a) non è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) non è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili.
- c) non è provato il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili. Lo Studio d'Impatto Ambientale fa sinteticamente riferimento all'impegno di moduli ad alta potenza e strutture a tilt variabile al fine di ottenere il minor consumo possibile del territorio, si tratta tuttavia di tecnologie che da sole non garantiscono il minor consumo di suolo e, più in generale, l'argomento non appare adeguatamente sviluppato ed approfondito.
- d) non è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- f) il progetto non riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi,
- g) assente il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;

Per quanto riguarda gli aspetti di cui alla **lettera e) del citato D.M.** gli elaborati di progetto argomentano **l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale**, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio, in virtù dell'abbinamento con la coltivazione del carciofo in rotazione con la fava o altre leguminose.

Il progetto prevede numerose misure compensative, tra cui:

- la realizzazione di siepi perimetrali nelle aree recintate;
- la creazione di passaggi lungo la recinzione perimetrale per la piccola/media fauna;
- viabilità interna con il solo impiego di terra stabilizzata;
- rinuncia all'impiego di diserbanti ;
- lavaggio dei pannelli fotovoltaici senza detersivi o altre sostanze chimiche;
- rimboschimento di un'area pari al 25% di quella destinata all'impianto da realizzare.

AGRIVOLTAICO

Il progetto prevede l'associazione tra la tecnologia fotovoltaica e coltivazione del terreno agrario della zona recintata con una rotazione culturale che prevede l'alternanza di colture miglioratrici, depauperatrici e da rinnovo.

Il possesso dei requisiti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022 è argomentato in una Scheda di Verifica .



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Ai fini del calcolo degli indicatori il proponente dichiara una superficie totale Stot = 43,79 ha ed una superficie agricola Sagricola = 40,61 ha, ottenuta come differenza tra l'area di progetto e l'area occupata dalla viabilità interna e dai locali tecnici. In base a tali elementi dichiara il possesso del primo indicatore, indispensabile per l'ottenimento della qualifica di impianto agrivoltaico, cioè il parametro A.1 Superficie minima per l'attività agricola, finalizzato a garantire sugli appezzamenti oggetto di intervento (superficie totale del sistema agrivoltaico, Stot) che almeno il 70% della superficie sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA).

Nella Scheda di Verifica viene indicata come superficie totale Stot quella che dovrebbe più correttamente essere definita "superficie di progetto". Nello Studio di Impatto Ambientale e nella Relazione Tecnica il proponente dichiara infatti una superficie totale disponibile Stot = 60.9444 ha a fronte di un'area d'impianto – area recintata – di 43.7949 ha. Si rammenta che il progetto prevede una estesa attività di rimboschimento su aree che, pertanto, non saranno coltivate.

Ricalcolando il parametro A.1 Superficie minima per l'attività agricola sulla base dei valori accertati si ottiene:

Sagricola = 40,61 ha

Stot = 60.94 ha

$Sagricola / Stot = 40,61 / 60,94 = 66,6\% < 70\%$

Pertanto, **non risulta soddisfatto il primo indicatore, parametro fondamentale ai fini della qualifica di un sistema agrivoltaico**, richiamato anche dal decreto-legge 77/2021, volto a garantire sugli appezzamenti oggetto di intervento che almeno il 70% della superficie sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA).

Non risultando verificato il primo indicatore, indispensabile, è stata omessa la verifica degli altri.

OSSERVAZIONI E CONCLUSIONI

Il progetto si articola su cinque separati appezzamenti di terreno piuttosto distanti tra loro (eccezion fatta per i sottocampi 1 e 3, Casignano e Lo Spada). Per interconnetterli è infatti necessario un cavidotto privato lungo circa 9 km, che rappresenta in effetti l'unico elemento di aggregazione di interventi che sono per il resto fisicamente ed operativamente disgiunti.

Parte dei sub-impianti 2, 4 e 5 **ricade in area idonea** ai sensi dell'art. 20, co.8, lett. c-ter.2, D.Lgs..199/2021, mentre per gli ulteriori aspetti l'idoneità delle aree scaturisce dalla lett. c-quater.

L'area occupata dagli impianti **non ricade tra quelle classificate come non idonee** all'installazione di impianti FER ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010.

Il progetto dell'impianto:

- **possiede un requisito di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio:** DM 10-9-2010 punto 16 lettera e) integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale perché prevede l'integrazione con colture locali; contempla numerose e valide misure compensative;



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

- **non possiede i requisiti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022**

ID_VIP 9382

ALLEGATO 1

Beni culturali e/o paesaggistici ricadenti entro 500 m dall'impianto

I fogli di mappa 41 e 133 non sono consultabili, per cui l'elenco che segue potrebbe essere parziale perché non prende in considerazione le porzioni di impianto ricadenti su tali fogli.

- 1) Canale Apani;
- 2) Fosso Canale LE0040, R.d. 7/4/1904 n. 2221 in G.U. n.16 del 6/7/1904;
- 3) Formazioni Arbustive in evoluzione naturale;

